

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

**SERVIZI DI BANCHE DATI PER IL SUPPORTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVISTE DALLA
NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/07) – N. RDA 51180 – N. CIG 94437160FB**

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 22/11/2022 Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) ha deliberato di affidare i servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07).

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata in accordo con quanto previsto dall'art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito per brevità "Codice"), verrà realizzata attraverso una Richiesta di Offerta (o anche "RDO") nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Consip, in qualità di "Punto Ordinante" ed in accordo con quanto previsto dall'ANAC nelle "Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", procede, ad inviare alla Imprese, di volta in volta selezionate, nelle rispettive procedure d'acquisto, una Richiesta d'Offerta (RdO) con allegate le condizioni contrattuali standard.

Resta fermo tutto quanto non espressamente modificato nell'ambito delle Regole del **Sistema di e-Procurement** pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinretepa.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html.

La presente RDO è aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano in possesso dei **requisiti di partecipazione: a) di ordine generale, b) del requisito speciale e c) del requisito di abilitazione** previsti al par. 1.1, punti I, II e III.

La procedura di affidamento è aperta anche a tutti gli operatori economici (in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione a carattere generale e speciale), che non sono ancora abilitati al MePA - bando "Servizi" - categoria "Accesso banche dati", ma conseguono detta abilitazione entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

Il Responsabile del procedimento è Paolo Bocchini, ferma restando l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del Codice.

Il responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella Legge medesima è il Responsabile

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



della Divisione Sourcing Operation, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita all'art. "Corrispettivi" delle Condizioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, co. 11, del Codice, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

1.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura di affidamento tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte siano in possesso dei seguenti requisiti:

I. Requisiti generali

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

II. Requisiti speciali

La Società dovrà aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, almeno un contratto relativo all'erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato per un valore pari ad almeno € 30.000,00.

III. Requisito di abilitazione L'operatore economico - in qualità singolo partecipante, o le imprese eventualmente costituende in RTI - che intende/ono partecipare alla procedura dovrà/anno risultare "abilitate" al MePA - "Servizi" - Categoria "-Accesso banche dati", seguendo le indicazioni pubblicate all'interno del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement.

1.2 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 105 del Codice.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica nella Dichiarazione integrativa, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, altresì, la relativa quota percentuale. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

2.1 Documentazione amministrativa

La "documentazione amministrativa" da produrre in sede di partecipazione è costituita dai seguenti documenti:

- **Dichiarazione integrativa** Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata "Documenti richiesti" denominata "*Dichiarazione integrativa*";
- **Documento di partecipazione in forma associata**, da produrre in caso di partecipazione in forma associata (RTI costituito e costituendo, Consorzio ordinario costituito o costituendo, Consorzio di cui all'art. 45, co. 2 lett. b), Consorzio Stabile), conformemente al fac-simile di cui allegato alla presente Richiesta d'Offerta denominato "documento di partecipazione in forma associata". Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata "Documenti richiesti" denominata "*Documento di partecipazione in forma associata*";
- **Dichiarazione aggiuntiva art. 80**. Nel caso di domanda di abilitazione presentata in data antecedente la modifica dell'art. 80, comma 4 del Codice, operata dalla Legge n. 120/2020 (14 settembre 2020) e non si è ancora proceduto all'aggiornamento delle dichiarazioni rese in tale sede nonché negli altri casi indicati al successivo paragrafo "Dichiarazione aggiuntiva". Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata "Documenti richiesti" denominata "*Dichiarazione aggiuntiva art. 80*";
- **(eventuale) copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, all'Impresa mandataria**, in caso di RTI costituito (da allegare nella sezione della RDO denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. e Consorzi*");

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



- (eventuale) **atto costitutivo del Consorzio**, redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del Codice, in caso di Consorzio costituito (da allegare nella sezione della RDO denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. e Consorzi”);

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI).

Ciascun concorrente rende – nell'ambito della “**Dichiarazione integrativa**” - le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso, anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione.;
2. il concorrente che al momento della presentazione dell'offerta ha in essere contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art.105 comma 3 c bis) del Codice con soggetti terzi, , inerenti l'oggetto dell'appalto, ne dichiara l'esistenza nel medesimo Allegato di cui sopra, dando specifica indicazione della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell'atto e dell'eventuale volontà di ricorrere a tali contratti. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula.
3. dichiara, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, che i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE e non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo ovvero che i suddetti dati saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate previste dagli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), indicandone i relativi riferimenti.

Dichiarazione aggiuntiva

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, si precisa che ciascun operatore è tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti inclusi quelli non definitivi. Il concorrente ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in sede di abilitazione dovrà produrre a Sistema una dichiarazione sotto forma di documento informatico, munito di firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di soggetto comunque

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



dotato di comprovati poteri di firma, in cui lo stesso dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, così come novellato.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a € 35.000.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, **non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente l'avvio della presente procedura;**

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) **purché riferibili al triennio antecedente l'invio della lettera di invito**, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di **importo superiore all'1%** del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Alla luce di quanto sopra, gli operatori economici, **laddove in sede di ammissione al MEPA o di rinnovo dati non avessero tenuto conto delle fattispecie di cui sopra, dovranno** dichiarare, in sede di partecipazione alla presente richiesta di offerta, nella Dichiarazione aggiuntiva di cui all'Allegato Dichiarazione aggiuntiva art. 80", tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto **comma 5**, così come sopra precisate.

Inoltre, al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



Con particolare riferimento alla lettera b) dell'articolo 80, comma 5 del Codice, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà:

1. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
2. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il Decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, gli operatori economici sottoscrivono e producono la dichiarazione di cui al **“documento di partecipazione in forma associata”**, secondo le modalità di seguito descritte.

La dichiarazione di cui al **“documento di partecipazione in forma associata”** è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata, il **“documento di partecipazione in forma associata”** dovrà contenere:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice La designazione del consorziato o dei consorziati per il quale il consorzio concorre alla presente procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In aggiunta a quanto sopra, **nel caso in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice**, intenda ricorrere al requisito economico-finanziario e/o tecnico-professionale di proprie consorziate diverse da quelle esecutrici, il Consorzio dovrà indicare le consorziate cui far ricorso per il soddisfacimento del requisito e la quota di fatturato apportato da ciascuna di esse.

(Eventuale nel caso in cui l'offerta sia firmata da un procuratore speciale) Il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo dedicato "documentazione da produrre" copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'Offerente dovrà, a pena di esclusione, eseguire il pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



gara (CIG) riportato nel Bando di gara e dovrà allegare nella sezione della RDO denominata "Documenti da produrre" il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema (sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso), copia della ricevuta di pagamento.

La stazione appaltante si riserva di accertare il pagamento del contributo anche mediante consultazione della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

2.2 Fascicolo virtuale Operatore Economico istituito presso la banca dati ANAC.

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui ai successivi paragrafi 6 e 7, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 e 6 della citata Delibera, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE:

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



- con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, Consip provvede secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;
- i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel Fascicolo, dagli operatori economici, in sede di comprova dei requisiti stessi, nei confronti dell'aggiudicatario.

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo all'apposito link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute. Gli operatori economici, dovranno, altresì, inserire in tale sede, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come indicati nell'Allegato n. 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

Anac rilascerà un "PASSOE" che dovrà essere caricato a Sistema inserendolo nella sezione relativa alla documentazione amministrativa.

Il PASSOE, in caso di partecipazione in RTI/Consorzi ordinari dovrà essere acquisito e caricato a Sistema da tutti i soggetti che lo compongono; in caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio e dalle consorziate eventualmente indicate come esecutrici.

In caso di ricorso all'avvalimento, anche l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che deve essere presentato da parte del concorrente.

Il mancato inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

2.3 Offerta Economica

Il concorrente dovrà:

- inserire nell'apposita sezione del Sistema i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri;
- compilare l'allegato "Dettaglio tecnico economico" contenente l'indicazione dei prezzi unitari specificamente dei Beni e/o dei servizi offerti, sottoscriverlo a pena di esclusione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Impresa (o da soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma) ed inviarlo a Sistema. Per l'inserimento degli importi nella colonna "F" del file "Dettaglio tecnico economico" saranno considerati valori fino alla seconda cifra

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



decimale (es. 0,67), senza procedere ad alcun arrotondamento. L'inserimento di valori oltre la seconda cifra decimale genererà un messaggio di errore.

La mancata presentazione entro i termini perentori indicati a Sistema da parte del concorrente della documentazione rubricata come "obbligatoria", verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale e comporterà l'esclusione dalla procedura.

La documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate dalla presente procedura di RDO, pena l'irricevibilità dell'Offerta e l'invalidazione della stessa.

Il concorrente dovrà compilare a Sistema la "dichiarazione necessaria per la partecipazione alla procedura", parte dell'offerta economica, con la quale lo stesso dovrà rendere una serie di precisazioni tra le quali in particolare se intende o meno ricorrere al subappalto (ed in caso affermativo le prestazioni da subappaltare con la relativa quota percentuale) e la dichiarazione sull'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Con la presentazione dell'offerta, inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, essendo in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del suddetto Decreto.

Consip, ai sensi e per gli effetti all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l'aggiudicatario i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Si invita a tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta economica.

3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE (AGGIUDICAZIONE) DELL'OFFERTA

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del Codice. L'aggiudicazione avverrà in favore del "Prezzo totale offerto" più basso (criterio del "minor prezzo").

In caso di discordanza tra il prezzo offerto a Sistema ed il "Prezzo totale offerto" dell'allegato "Dettaglio tecnico economico", prevarrà il prezzo offerto a Sistema.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985.

4. PROCEDURA DI GARA

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, **il giorno 12/12/2022 alle ore 12:00**, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

Consip S.p.A. nomina, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, un Seggio di gara per la valutazione delle offerte presentate.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta **il giorno 12/12/2022 con inizio alle ore 15:00**, e il Seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; la tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata mentre e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al Seggio di gara, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il seggio procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

A tale seduta del Seggio di gara, nonché alle successive sedute di sblocco e apertura dell'offerta economica il **concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione**.

Dell'esito delle predette attività sarà data apposita comunicazione al concorrente.

Il seggio di gara, quindi, procederà all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione sui requisiti (ove presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sui requisiti (ove presenti) e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del Seggio assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Consip, per il tramite del Seggio invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



La Consip S.p.A. e per essa il Seggio potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, **pena l'esclusione** dalla procedura.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura, Consip S.p.A. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Il Seggio procederà alla apertura delle Offerte economiche.

Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

Nella medesima seduta il Seggio di gara renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- le attività di sblocco e apertura delle offerte economiche;
- i prezzi offerti.

Di seguito il Seggio di gara procederà:

1. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80 del Codice;
3. a stilare la graduatoria provvisoria di merito.
In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985;
4. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis, 2-ter del Codice. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 97, comma 6, del Codice.
All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia il seggio di gara procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

5. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Prima dell'aggiudicazione definitiva:

- nel caso di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2-bis del Codice, e comunque ogniqualvolta intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, comma 6, del medesimo Decreto, il seggio di gara comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



risultati anomali o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua. Il Responsabile del procedimento, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, per lo svolgimento della verifica di congruità delle offerte può avvalersi dello stesso Seggio di gara. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni di produrre dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

- Nel caso di anomalia, e in presenza di un numero di offerte pari o superiore a cinque il Seggio di gara provvede, in ogni caso, all'**esclusione** delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia la Consip S.p.A., infine, dichiarerà l'anomalia delle Offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione di una graduatoria provvisoria di merito.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

6. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- le Offerte che contengono un prezzo superiore alla base d'asta;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto;
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di anticiclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



Saranno, altresì, esclusi i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle Offerte, i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ed indicati a Sistema come obbligatori, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Consip S.p.A. si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida.

La Committente si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n. 1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo alla Committente.

Successivamente si procederà con gli adempimenti necessari per l'aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del Codice.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura.

7. COMPROVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si segnala che Consip procederà alla comprova del requisito speciale di partecipazione indicato al precedente par. 1.1 punto II, esclusivamente sul concorrente aggiudicatario della procedura.

Il concorrente aggiudicatario dovrà presentare un documento in originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni, enti pubblici contraente o committenti privati, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione relativo ad almeno un contratto per erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente acquisizione del valore pari ad almeno € 30.000,00.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

All'aggiudicatario sarà chiesto di far pervenire alla Consip S.p.A., con riserva di annullamento dell'aggiudicazione in caso di mancata o ritardata produzione, la seguente documentazione:

- a) **nel termine di 7 (sette) giorni solari** dalla ricezione della suddetta comunicazione:
- una **dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i** (conforme al facsimile allegato alla presente, Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari), anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
 - il **Patto di Integrità** firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.

- b) **nel termine di 10 (dieci) giorni solari** dalla ricezione della suddetta comunicazione, idoneo documento (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) comprovante la prestazione di una **garanzia definitiva**, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del Codice, che a tal fine si richiama.

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, pertanto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore Consip S.p.A.. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo **"albo"** di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato Decreto e dall'appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo Decreto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nel Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5 del Codice. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto Garante e alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



Scaduti i termini sopra menzionati, Consip verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove Consip non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria il quale sarà tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro i rispettivi termini suespressi della comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Se del caso, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione – inequivocabile- di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Committente).

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

In relazione alle attività svolte dalla Consip, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D. Lgs. n. 33/2012, nonché art. 29 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" per le attività di rispettiva competenza.

In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate al seguente indirizzo:

- Data Protection Officer di Consip S.p.A.: esercizio.diritti.privacy@consip.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

10. ELENCO ALLEGATI ALLA RDO

1. Schema di contratto
2. Scheda anagrafica e Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
3. Capitolato tecnico
4. Documento di partecipazione in forma associata
5. Dettaglio tecnico economico
6. Dichiarazione integrativa
7. Standard garanzia definitiva
8. Dichiarazione aggiuntiva art. 80
9. Patto di integrità

Classificazione: Consip Public

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MePA, (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. B) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/07)

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)